

ALLEGATO A)**CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**

La Città Metropolitana di Roma Capitale – C.F 80034390585,
in persona del Sindaco metropolitano ...

e

la Prefettura di Roma – C.F 80197350582,
in persona del Prefetto ...

e

il Comune di – C.F.,
in persona del Sindaco/Commissario Straordinario/Presidente/Direttore

PREMESSO:

- che la Prefettura di Roma, d'intesa con la allora Provincia di Roma, (ora “Città Metropolitana di Roma Capitale”), già a partire dal 2013, precorrendo i tempi, ha elaborato alcune linee progettuali dirette a migliorare il funzionamento della Pubblica Amministrazione nell'ambito di interventi preordinati ad implementare la trasparenza e l'efficienza dell'attività amministrativa;
- che in tale contesto è stata valutata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della Stazione Unica Appaltante (di seguito denominata SUA) dell'allora Provincia di Roma, ora “Città Metropolitana di Roma Capitale”, al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di acquisizione dei beni e servizi e di realizzazione dei lavori e di consentire un'azione più efficace di controllo e prevenzione, in un'ottica di contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa;
- che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014, è stato approvato lo schema di Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante per l'esercizio associato delle procedure di gara di appalto, sottoscritta poi dal Prefetto di Roma, dal Commissario Straordinario della Provincia di Roma e dai rappresentanti dei primi Comuni aderenti;
- che con successiva deliberazione del Commissario Straordinario n. 235 del 13.06.2014 sono stati approvati il Regolamento e le modifiche alla Convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante;
- che, con deliberazione n. 64 del 29.12.2016, il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva lo “Schema di Convenzione tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano per la disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto Aggregatore e del relativo Regolamento attuativo, in sostituzione dei precedenti testi, approvati con deliberazioni

C.S. n. 2 del 14.01.2014 e n. 235 del 13.06.2014”;

- che la Città Metropolitana di Roma Capitale riveste altresì anche la qualifica di Soggetto Aggregatore ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- che sono successivamente intervenute incisive modifiche del quadro normativo di riferimento, da ultimo il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- che le predette modifiche impongono una revisione dello schema di convenzione a suo tempo approvato, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa sopravvenuta;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e, in particolare, l’art. 19, comma 1, lett. l);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l’art. 13;
- l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D’intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell’articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”;
- il D.M. 14 marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D. Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”;
- la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015, poi aggiornata con deliberazione n. 643 del 22 settembre 2021, con la quale l’Autorità ha proceduto all’iscrizione della Città Metropolitana di Roma Capitale nell’elenco nazionale dei soggetti aggregatori, avente durata triennale;
- l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l’art. 62 (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) e l’art. 63 (Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza);
- il Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”;
- che, in osservanza delle normative nazionali ed internazionali nonché in applicazione di quanto previsto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Città metropolitana di Roma Capitale, dal relativo sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, conforme allo standard UNI ISO 37001:2016, e dal Manuale di Gestione, adottato dal Segretario Generale/Direttore Generale dell’Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, la Città metropolitana di Roma Capitale respinge la corruzione in qualsivoglia forma;

CONSIDERATO:

- che la Città metropolitana di Roma è iscritta nella AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti), gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), come stazione appaltante qualificata;
- che, ai sensi dell’art. 62, comma 9, del citato Codice: ”Il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza. Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all’utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall’ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata”;
- che, pertanto, lo strumento della convenzione ex art. 30 del TUEL risulta necessario per disciplinare tutte le attività che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale può svolgere a vantaggio dei Comuni del proprio territorio, vale a dire sia gare specifiche su richiesta dei singoli Comuni/Enti aderenti, sia procedure costruite per soddisfare contestualmente le esigenze prospettate da più Comuni rispetto ad una data categoria merceologica;
- che, inoltre, la Città Metropolitana di Roma Capitale può associare, al ruolo di Stazione Unica Appaltante il ruolo di Soggetto Aggregatore, promuovendo ed attuando interventi idonei a creare condizioni di sicurezza, trasparenza e legalità favorevoli al rilancio dell’economia e dell’immagine delle realtà territoriali ed al ripristino delle condizioni di libera concorrenza, anche assicurando, con un costante monitoraggio, la trasparenza e la celerità delle procedure di gara e l’ottimizzazione delle risorse e dei prezzi;
- che le procedure che la Città Metropolitana bandisce nella sua veste di Soggetto Aggregatore

(S.A.) per l'acquisizione di beni e servizi nell'ambito delle categorie merceologiche individuate dal d.p.c.m. 14 novembre 2014, previsto dall'art. 9, comma 3, del decreto legge 66/2014, sono finalizzate all'attivazione di speciali accordi quadro aperti (c.d. convenzioni) che hanno come potenziali beneficiari non solo i Comuni del territorio ma anche una pluralità di altri Enti e amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale;

- che ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”, dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale è subentrata alla Provincia di Roma alla quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi”;

VISTE:

- la determinazione n. 11 del 23 settembre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante “*Ulteriori indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.*”, con la quale sono stati dettati nuovi indirizzi sulla corretta organizzazione delle centrali di committenza, con particolare riferimento, per quanto qui interessa, al riparto di competenze tra Comuni e Stazioni Uniche Appaltanti rispetto alle procedure di gara a queste ultime conferite;

- la nota dell'ANAC del 21/1/2016, secondo cui, alla luce del quadro normativo vigente, i sub-procedimenti della verifica delle offerte anomale e della nomina della commissione giudicatrice rientrino a pieno titolo tra le attività da rimettere alle centrali di committenza/SUA;

CONSIDERATO che, in considerazione del mutato contesto di riferimento normativo, si rende necessario apportare ulteriori modifiche al precedente schema di convenzione approvato dal Commissario Straordinario;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto della convenzione

1. La Città Metropolitana di Roma Capitale svolge il ruolo di Stazione Unica Appaltante (di seguito denominata SUA) – ai sensi dell'art. 1, comma 44, della legge 7 aprile 2014, n. 56 – curando le procedure di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori della presente Convenzione ricadenti nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. La SUA riveste anche la qualifica di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. In forza di tale qualifica, ai fini della presente convenzione la SUA opera anche attraverso procedure di gara che aggregano le esigenze di più Comuni aderenti rispetto ad una medesima categoria merceologica.

3. La presente convenzione è aperta all'adesione dei Comuni del territorio metropolitano e delle loro forme associative (di seguito anche Enti convenzionati).

Art. 2 **Attività degli Enti sottoscrittori**

1. Gli Enti sottoscrittori della Convenzione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) individuano le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire definendo in ogni caso i requisiti tecnici minimi dei medesimi;
 - b) nominano il Responsabile Unico del Progetto (RUP);
 - c) adottano la determinazione a contrarre;
 - d) curano la redazione e l'approvazione dei progetti tecnici;
 - e) definiscono, di concerto con la SUA, per le gare di interesse di un singolo Ente convenzionato, le procedure per l'individuazione degli offerenti e i criteri per la determinazione della migliore offerta. Per le gare che coinvolgano più Enti convenzionati, la scelta delle procedure per l'individuazione degli offerenti e dei criteri per la determinazione della migliore offerta è effettuata dalla SUA, sentiti gli Enti medesimi;
 - f) stipulano il contratto;
 - g) curano l'attività concernente l'esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura;
 - h) assolvono agli obblighi di pubblicità legale, trasparenza e di comunicazione di propria competenza, secondo la normativa vigente;

Art. 3 **Attività della SUA**

1. La SUA:
 - a) cura la stipula delle Convenzioni con i Comuni/Enti richiedenti, curando la fase istruttoria e le attività amministrative, informative e propedeutiche generali, la predisposizione della convenzione e l'acquisizione delle firme digitali;
 - b) provvede agli adeguamenti della convenzione e del relativo regolamento allo *ius superveniens*, informando gli Enti aderenti;
 - c) gestisce i rapporti con gli Enti convenzionati tramite l'espletamento delle attività tecniche e giuridico-amministrative propedeutiche alle gare, tra cui le attività di assistenza tecnica e giuridico-amministrativa e di coordinamento generale tramite circolari, atti amministrativi trasversali, atti

- istruttori relativi a questioni giuridico-amministrative, organizzazione di riunioni, ecc.;
- d) redige la programmazione delle proprie attività;
- e) cura le attività giuridico-amministrative necessarie, ai sensi della normativa vigente, al corretto funzionamento della stessa, complessivamente intesa, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in tema di anticorruzione, trasparenza, qualificazione della stazione appaltante, digitalizzazione degli appalti, tutela dei dati personali, collaborazione ed interazione nelle sedi istituzionali preposte, ecc.;
- f) cura le varie fasi della procedura di gara fino all'aggiudicazione mediante l'utilizzazione della Piattaforma di approvvigionamento digitale certificata denominata Portale gare Città Metropolitana di Roma Capitale;
- g) procede al versamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi della normativa vigente;
- h) trasmette i dati ai Comuni laddove necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, trasparenza e di comunicazione vigenti;
- i) relaziona al Sindaco Metropolitano e/o ad altri organi, su richiesta, circa le attività svolte;
- l) cura l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa tramite l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. Alla SUA è conferito, da parte degli Enti firmatari della presente Convenzione, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 rispetto alle procedure di affidamento:

- a) aventi ad oggetto appalti o concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00, al netto dell'IVA;
- b) aventi ad oggetto appalti o concessioni per l'acquisizione di beni e servizi pari o superiore a € 140.000, al netto dell'IVA.

3. In ogni caso, le disposizioni di cui sopra sono da interpretarsi nel senso che in linea di principio si intendono sempre demandate all'Ente aderente le procedure che lo stesso può svolgere autonomamente alla stregua dell'ordinamento giuridico vigente, salvo diverso accordo con la SUA.

4. La SUA opera di norma mediante le procedure aperte e/o ristrette di cui agli articoli 71, 72, 73 e 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50 D.Lgs. n. 36/2023. Sono escluse tutte le forme di affidamento diretto comunque denominate, con particolare riferimento ai lavori da ordinarsi in casi di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. È comunque facoltà dell'Ente convenzionato espletare procedure di gara senza ricorrere alla SUA nei casi in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente.

6. Salvo diverso accordo con gli Enti aderenti, resta di norma escluso dall'ambito delle attività conferite alla SUA lo svolgimento di procedure di affidamento inerenti i contratti esclusi ai sensi dell'art. 56 D. Lgs. n. 36/2023.

7. L'attività realizzata dalla Stazione Appaltante è connessa al perseguitamento di obiettivi d'interesse pubblico e rientra nell'ambito di applicazione dell'attività istituzionale dell'Ente, pertanto, è fuori dal campo di applicazione dell'imposta IVA di cui al DPR 633/72.

Art. 4 Programmazione dell'attività della SUA

1. Gli Enti aderenti si impegnano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, a fornire alla SUA le informazioni ed i dati necessari per consentire alla stessa una adeguata programmazione delle proprie attività.
2. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8 dell'Allegato I.5 del Codice e per assicurare un pieno e tempestivo soddisfacimento delle proprie esigenze, l'Ente convenzionato trasmette alla SUA, su richiesta della stessa, l'elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture che intende affidare nell'anno in corso e/o nell'anno successivo mediante ricorso alla SUA.
3. Sulla base degli elenchi trasmessi ai sensi del comma precedente, la SUA redige la propria programmazione. Le procedure di gara non inserite dall'Ente aderente nell'elenco di cui al precedente comma 2 e dallo stesso segnalate alla SUA nel corso dell'anno, saranno prese in carico dalla SUA medesima compatibilmente con le risorse disponibili e comunque calendarizzate in modo da non pregiudicare lo svolgimento nei tempi prefissati delle procedure debitamente programmate. Saranno fatte oggetto di valutazione, di volta in volta, a seconda delle fattispecie concrete, le esigenze particolari di urgenza debitamente motivate dagli Enti richiedenti.

CAPO II FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA

Art. 5 Regole di organizzazione e funzionamento

1. La Stazione Unica Appaltante è costituita presso la Città Metropolitana di Roma Capitale ove svolge la propria attività. Il funzionamento della SUA è disciplinato in apposito Regolamento della Città Metropolitana di Roma Capitale.
2. Spetta al Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Ente aderente avanzare apposita richiesta di presa in carico della procedura da parte della SUA mediante invio telematico di un modulo denominato "manifestazione d'interesse". Il Dirigente della SUA, ricevuta dall'Ente aderente la predetta richiesta, procede a nominare un Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 62, comma 13 del codice dei contratti pubblici, nonché un Responsabile della fase di affidamento ai sensi dell'art. 15 comma 4, i quali provvedono alla gestione di tutti i rapporti intercorrenti tra la SUA e l'Ente aderente. Il nominativo ed i recapiti dei richiamati Responsabili sono comunicati tempestivamente dalla SUA all'Ente aderente che ha richiesto l'avvio della procedura di gara.

3. Il Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti, su proposta del Dirigente della SUA, sentito il Responsabile della fase di affidamento, individua un apposito gruppo di lavoro relativamente a ciascuna procedura di gara tra i dipendenti in servizio presso il Dipartimento Appalti e Contratti e, se del caso, presso altro Dipartimento della Città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 6

Schemi tipo e clausole d'obbligo

1. Gli Enti aderenti si impegnano ad adottare gli schemi di atti (disciplinare e capitolato speciale d'appalto) secondo gli schemi tipo definiti dalla SUA.
2. Nel disciplinare di gara, ai fini delle necessarie verifiche antimafia di cui al successivo art. 8, è disciplinato l'impegno dell'impresa a comunicare all'Ente committente i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari (soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011), chiamati a realizzare l'intervento, compresi i nominativi delle ditte chiamate a svolgere le seguenti forniture o servizi sensibili: trasporto di materiale a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra, acquisizioni, dirette e indirette, di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura e posa in opera e noli a caldo qualora debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere.
3. Il disciplinare contiene la previsione di clausole di risoluzione espressa, da inserire nei contratti conseguenti alle procedure concorsuali, in caso di informative interdittive antimafia emesse dalla Prefettura competente. Nel disciplinare è inserita la clausola sull'obbligo dell'aggiudicatario di riferire tempestivamente all'Ente precedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogi obblighi sono assunti dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'accertata violazione dei suddetti obblighi comporterà l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
4. Nel disciplinare di gara è inserita la clausola seguente:

1. "Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive relative al disciplinare di gara, e l'Ente aderente a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:

a) Il soggetto aggiudicatore, l'Ente aderente, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia

stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.

b) L'Ente aderente, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio aente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p..

2. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.

3. La Prefettura-UTG competente, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014".

Art. 7

Monitoraggio e verifiche successive di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le attività di individuazione del terzo contraente e di esecuzione dei contratti di appalto svolte rispettivamente dalla SUA e dagli Enti convenzionati, ai fini della prevenzione e del contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel settore dei contratti pubblici, è improntata ai principi statuiti nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm.ii., nel codice dei contratti pubblici e negli ulteriori atti di regolamentazione ed attuazione, nonché nella direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, n. 4610, aente ad oggetto "Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali".

2. La documentazione antimafia è acquisita, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, prima della stipula o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base alle seguenti soglie di valore:

• per i contratti di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, è richiesta la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

• per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a € 150.000,00, è richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

3. Le forniture e i servizi sensibili di cui all'articolo 6 sono sempre soggetti alle verifiche antimafia. Qualora le verifiche diano esito positivo, trova applicazione l'art. 94 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; qualora la stipula non sia ancora intervenuta, l'Ente convenzionato non potrà stipulare,

approvare o autorizzare il contratto o il subcontratto; qualora la stipula sia già intervenuta, l'Ente recede dal contratto o revoca l'autorizzazione, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4. Per le attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 l'informazione antimafia di cui ai commi precedenti non dovrà essere acquisita del Soggetto aggiudicatore qualora, e fino a quando, l'Operatore economico è iscritto, presso le Prefetture della Provincia in cui ha la propria sede, nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. "white list"). L'iscrizione nel predetto elenco ex art. 29 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, equivale al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

Art. 8

Anomalie nell'esecuzione

1. Gli Enti aderenti alla presente Convenzione si impegnano a segnalare alla Prefettura, attraverso il R.u.P. dell'intervento, eventuali casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano costituire anomalie, dando comunicazione dei provvedimenti adottati.

2. La Prefettura effettuerà su quanto segnalato le opportune verifiche con l'ausilio del Gruppo Interforze.

CAPO III

RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 9

Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente Convenzione decorre dalla data della sua stipula, avrà durata triennale e si intenderà tacitamente rinnovata se, allo scadere di detto termine, gli Enti aderenti non avranno manifestato formalmente la volontà di non dare corso al rinnovo medesimo.

2. È ammesso il recesso unilaterale dei singoli Enti aderenti mediante comunicazione scritta indirizzata alla SUA e, per conoscenza, alla Prefettura di Roma. In tal caso, salvo diverso accordo, la SUA porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui Bando risulti già pubblicato, mentre restituirà all'Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.

Art. 10**Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie**

1. Le risorse dovute alla SUA, sono quantificate secondo quanto stabilito nel presente articolo. In particolare, la quota destinata ad incentivare il personale di cui al successivo comma 3 è ripartita con le modalità indicate nel presente articolo come integrato, se del caso, dalle ulteriori specifiche norme regolamentari che la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà adottare al riguardo.
2. Per ciascun affidamento in materia di lavori, servizi e forniture svolto dalla SUA, l'Ente convenzionato è tenuto a versare una somma complessiva pari a: 0,50% dell'importo stimato dell'affidamento, come definito dall'art.14 del D.Lgs. n.36/2023, per importi fino ad € 500.000,00; 0,35% per la quota di importo dell'affidamento eventualmente eccedente la richiamata soglia fino complessivi € 1.000.000,00; 0,30% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 1.500.000,00; 0,25% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.000.000,00; 0,20% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.500.000,00; 0,15% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente. Nell'ipotesi di affidamento da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la somma di cui al periodo precedente sarà incrementata di una misura pari al 25% della stessa, salvo il limite complessivo di cui all'art. 45, comma 8, secondo periodo del D. Lgs. 36/2023. In caso di affidamento per il quale non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, la somma di cui al primo periodo sarà corrisposta in una misura pari al 70% dell'importo corrispondente.
3. Le somme versate dall'Ente convenzionato sono destinate, nella misura dell'80% dell'importo corrisposto, ad incentivare il personale della SUA ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 e, quanto al 20% dell'importo medesimo, al finanziamento delle spese generali della Città Metropolitana per il funzionamento della SUA.
4. La quota della somma di cui al comma 3 destinata ad incentivare il personale della SUA è ripartita, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, nonché del criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi relativi e del criterio dell'equità, tra le figure (dipendenti in servizio presso la SUA e le altre strutture del Dipartimento Appalti e Contratti e/o presso altro Dipartimento o Servizio dell'Ente) che intervengono nei lavori, servizi e forniture oggetto delle procedure della SUA e che siano effettivamente impegnate nella realizzazione della singola procedura di cui trattasi, con specifico riferimento ai seguenti compiti: predisposizione degli atti amministrativi generali e trasversali necessari, ai sensi della normativa vigente, al corretto funzionamento della SUA complessivamente intesa, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in tema di anticorruzione, trasparenza, qualificazione della stazione appaltante, digitalizzazione degli appalti, tutela dei dati personali, ed interazione con altri organi istituzionali; responsabilità della fase di affidamento della gara secondo quanto previsto dal Regolamento; collaborazione con il Rup; predisposizione degli atti amministrativi generali propedeutici all'avvio

della specifica gara; preparazione e gestione degli atti di gara; celebrazione della gara; verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

5. L'atto di attribuzione degli incentivi è di competenza del Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti, sia quanto all'indicazione delle professionalità necessarie al gruppo di lavoro, sia quanto alla liquidazione degli incentivi stessi, cui provvederà sulla base degli atti di affidamento degli incarichi e dell'effettiva partecipazione dei soggetti impiegati.

6. Gli incentivi sono liquidati su proposta di liquidazione redatta dal Dirigente della SUA, sentito il Responsabile della fase di affidamento, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento della SUA.

7. L'Ente aderente è tenuto al rimborso alla Città Metropolitana delle spese vive, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:

a) il contributo dovuto all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) a seguito della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG);

b) le spese di pubblicazione su GURI, GUCE e su quotidiani locali e nazionali, in tutti i casi in cui la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito imponga dette pubblicazioni (in base alla normativa vigente al momento della stipula della presente convenzione, l'Ente aderente potrà a sua volta recuperare le spese di pubblicazione su quotidiani dall'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto);

c) il corrispettivo dovuto ai membri esterni della commissione giudicatrice, qualora per qualsiasi motivo non sia stato possibile utilizzare risorse umane interne dell'Ente convenzionato e/o della Città Metropolitana, ovvero la normativa imponga comunque nel caso di specie il ricorso a commissari esterni;

d) quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 14 della Convenzione per la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati della Città metropolitana qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso con uno o più operatori economici.

8. In caso di gara che aggreghi le esigenze di più Enti aderenti, l'onere del rimborso delle spese di cui al precedente comma 7 è dovuto in solido dagli Enti medesimi. Salvo diverso accordo, la SUA farà richiesta dell'intero rimborso all'Ente capofila, il quale potrà poi rivalersi sugli altri Enti per quanto all'uopo dovuto dagli stessi in ragione di quanto convenuto al riguardo tra i richiamati Enti.

Art. 11 Beni e strutture

1. La sede della SUA è individuata presso la Città Metropolitana di Roma Capitale che provvede a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per le attività assegnate.

Art. 12

(Strumenti di comunicazione fra i contraenti)

1. Annualmente è prevista, su richiesta, una riunione degli Enti aderenti.

**CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 13
(Esenzione per bollo e registrazione)**

1. Per la presente convenzione si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - allegato B - punto 16 - e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 14
Clausola di adesione**

1. Il presente atto è aperto all'adesione dei Comuni ricadenti nel territorio metropolitano e delle loro forme associative. L'adesione si perfeziona mediante l'invio di manifestazione di volontà in tal senso alla Città Metropolitana di Roma Capitale da parte degli organi degli Enti competenti in materia, previa istruttoria giuridico-amministrativa e tenuto conto dei vincoli esistenti e delle risorse a disposizione.
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si procederà con intese da definirsi di volta in volta con i singoli Enti aderenti.
3. Per gli Enti già convenzionati alla data di entrata in vigore del presente Atto, l'approvazione ed accettazione del testo revisionato della Convenzione e del Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante avviene tramite invio alla Città Metropolitana di Roma Capitale a mezzo pec a sua@pec.cittametropolitaroma.it del Modello di cui all'Allegato C) sottoscritto da parte dell'organo competente dell'Ente convenzionato.

**Art. 15
Portale gare Telematiche**

1. La Città metropolitana di Roma Capitale ha provveduto a certificare il proprio "Portale gare Telematiche" per l'espletamento della fase di affidamento delle gare, come risulta ufficialmente dal Registro Piattaforme Certificate (RPC), consultabile sul sito ANAC al link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>.
2. Il Portale gare Telematiche è utilizzato per l'espletamento delle gare affidate alla SUA dagli Enti convenzionati.

3. Gli Enti convenzionati potranno utilizzare anche in proprio e sotto la propria responsabilità la piattaforma di cui al presente articolo per affidamenti al di sotto degli importi a base di gara indicati nella Convenzione stessa.

4. Il personale preposto appartenente agli Enti convenzionati sarà profilato per l'accesso al Portale gare Telematiche e potrà usufruire dell'assistenza per il suo corretto utilizzo, nonché di una formazione ad hoc.

5. A fronte dell'utilizzo in proprio della Piattaforma di cui ai commi precedenti, l'Ente utilizzatore corrisponde alla Città metropolitana un canone annuale a titolo di rimborso spese, articolato nei seguenti importi:

- per i Comuni fino a 5.000 abitanti e per gli altri Enti convenzionati: € 600,00;
- per i Comuni fino a 15.000 abitanti: € 1.200,00;
- per i Comuni fino a 100.000 abitanti: € 1.500,00;
- per i Comuni oltre 100.000 abitanti: € 1.900,00.

6. Gli Enti convenzionati potranno altresì presentare richiesta di utilizzare in proprio e sotto la propria responsabilità, tanto per gli affidamenti presi in carico ed espletati dalla S.U.A. quanto per quelli dagli stessi affidati, la piattaforma certificata per la gestione della fase di esecuzione della Città metropolitana di Roma Capitale.

7. Il personale preposto appartenente agli Enti convenzionati sarà profilato per l'accesso al richiamato Portale per la gestione della fase di esecuzione e, nei limiti delle risorse disponibili, potrà usufruire dell'assistenza per il suo corretto utilizzo, nonché di una formazione ad hoc.

8. A fronte dell'utilizzo in proprio della Piattaforma per la gestione della fase di esecuzione, l'Ente utilizzatore corrisponde alla Città metropolitana un canone annuale a titolo di rimborso spese, articolato nei seguenti importi:

- per i Comuni fino a 5.000 abitanti e per gli altri Enti convenzionati: € 400,00;
- per i Comuni fino a 15.000 abitanti: € 800,00;
- per i Comuni fino a 100.000 abitanti: € 1.000,00;
- per i Comuni oltre 100.000 abitanti: € 1.600,00.

Articolo 16 Tutela dei dati personali

1. I Titolari del Trattamento dei dati personali sono la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma, e i Comuni e loro forme associative che si avvalgono della Città Metropolitana di Roma Capitale stessa per l'espletamento delle procedure di gara.

Si rinvia all'Informativa Privacy completa pubblicata sul sito:
<https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portalegare/index.php>

Articolo 17 Rispetto politica anticorruzione

1. In osservanza delle normative nazionali ed internazionali nonché in applicazione di quanto previsto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Città metropolitana di Roma Capitale, dal relativo sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, conforme allo standard UNI ISO 37001:2016, e dal Manuale di Gestione, adottato dal Segretario Generale/Direttore Generale dell'Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, la Città metropolitana di Roma Capitale respinge la corruzione in qualsivoglia forma.
2. Gli enti aderenti alla SUA, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegnano ad accettare la Politica per la Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Roma Capitale (Punto 5.2 della Norma Internazionale UNI ISO 37001) come indicata nel comma precedente.

Art. 18
Adeguamenti

1. La presente Convenzione recepisce automaticamente le eventuali successive modifiche normative ed indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, dell'Agid, del Dipartimento per la trasformazione digitale e delle altre autorità competenti nella materia di cui trattasi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco metropolitano

Il Prefetto di Roma

Il Sindaco del Comune di